



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI FERRARA

nella persona del giudice unico dott. Alessandro Rizzieri,  
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

### SENTENZA

nella causa civile n. 4721/10 R.G. promossa con atto di citazione da

U. T. I. s.r.l. con sede in Nola e Chiarolanza Antonio nato ad  
Ottaviano (NA) il 30 agosto 1970 (attori - opposenti)

difesi dall'avv. OMISSIS OMISSIS

nei confronti di

BANCA s.p.a. con sede in Ferrara (convenuta -  
opposta)

difesa dall'avv. OMISSIS

sulle conclusioni come precisate all'udienza del 22 gennaio 2014.

### MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Preliminarmente, si ritiene che l'opposizione sia stata tempestivamente  
proposta, poiché il difensore degli attori ha provveduto alla  
notificazione, servendosi del servizio postale, entro il termine di giorni  
quaranta dalla data del ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo.

OGGETTO: OPPOSIZIONE  
A DECRETO INGIUNTIVO

Sul punto, basti richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui *“in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 cod. proc. civ. alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della legge n. 53 del 1994”* (Cass. civ. 30 luglio 2009, n. 17748).

Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato notificato il 1° ottobre 2010, mentre la raccomandata contenente l'atto di citazione in opposizione è stata consegnata e ricevuta dall'ufficio postale in data 10 novembre 2010, dunque entro il termine massimo di quaranta giorni previsto dall'art. 641, 1° co., c.p.c.

Infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.

Affermano  s.r.l. e  che la clausola contrattuale che attribuisce la competenza al Tribunale di Ferrara è nulla poiché vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Senonché, l'art. 26 del contratto di conto corrente, che espressamente stabilisce che *"per qualunque controversia che potesse insorgere tra il cliente e la banca in dipendenza dei rapporti di cui al presente atto, la banca avrà facoltà di chiamare in giudizio il cliente... anche nel foro nella cui giurisdizione si trova la sede centrale banca stessa"*, è stato specificamente approvato per iscritto (v. doc. n. 1 del fasc. della ricorrente nel proc. monitorio).

A nulla rileva che, oltre all'art. 26, siano state specificamente approvate anche altre clausole (vessatorie o meno). La specifica approvazione per iscritto, con apposizione di una seconda sottoscrizione in calce alla frase *"dichiaro di approvare specificamente si sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2° codice civile le seguenti condizioni:"*, consente – a chi agisce con un minimo di attenzione e diligenza – di rendersi conto del contenuto delle condizioni alle quali aderisce, tanto più quando ciascuna clausola elencata (e nella specie non sono numerose) è indicata con il numero, ma anche con la rubrica descrittiva del suo contenuto (infatti, accanto all'indicazione dell'art. 26, compare la dicitura *"legge applicabile e foro competente"*, dal significato immediatamente percepibile).

Nel merito l'opposizione è solo parzialmente fondata.

Il consulente tecnico, dott. OMISSIS, ha accertato che *"il rapporto di conto corrente è stato intrattenuto secondo le condizioni contrattualmente previste, compreso le eventuali modifiche ritualmente comunicate alla parte ricorrente"*.

Vi è stata piena corrispondenza della periodicità di calcolo tra interessi creditorie e debitori, secondo quanto disposto dalla delibera CICR 9 febbraio 2000. Non vi è stato, pertanto, illegittima applicazione dell'anatocismo (v. elaborato depositato il 5 ottobre 2012).

Obiettano sul punto gli opposenti che, con riferimento al 3° trimestre 2009, gli interessi creditori sono stati pari a zero, il che dimostrerebbe, per detto periodo, l'inosservanza del principio di reciprocità (v. pag. 7 delle note conclusive). Si può tuttavia replicare che la circostanza suddetta non è prova della mancata capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi, essendo possibile che gli interessi non fossero maturati per costante scoperta del conto (in altre parole, gli opposenti avrebbero dovuto indicare gli elementi da cui desumere che, almeno per qualche giorno, nel 3° trimestre 2009, il saldo di conto è stato positivo). Legittima è poi l'applicazione di un diverso tasso debitorio e creditorio (quale sarebbe il diverso criterio di calcolo non è spiegato dalla difesa degli attori): la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi non significa affatto che il tasso debba essere identico.

Tenuto conto di costi e commissioni di qualunque natura, è stato riscontrato in alcuni trimestri il superamento del tasso soglia: secondo e quarto trimestre 2008; primo e secondo trimestre 2009. Ciò ha comportato un aggravio del debito di Union Top s.r.l. per Euro 1.228,24 (v. elaborato integrativo depositato il 21 giugno 2013 ed ulteriore elaborato depositato il 3 settembre 2013).

Il risultato finale, a cui in modo piuttosto laborioso è pervenuto il consulente, dev'essere condiviso, poiché in ultimo ricavato adeguandosi al principio espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza 11 gennaio 2013, n. 603, secondo cui, qualora gli interessi corrispettivi e moratori siano da considerare usurari, essi vanno riportati entro il limite del tasso soglia in vigore: la conseguenza è che la banca non perde per i trimestri suddetti il diritto agli interessi, ma deve riaccreditarne la differenza tra i tassi ultralegali applicati e i tassi soglia.

Deve peraltro evidenziarsi che quanto in un primo tempo riconosciuto dal c.t.u. a favore di U. T. I. s.r.l. non era una somma di particolare

consistenza, risultando pari ad Euro 5.849,40 (v. secondo elaborato depositato il 21 giugno 2013), a fronte di un debito insoluto di oltre trecentottantamila euro.

La domanda risarcitoria proposta dagli opposenti è senz'altro da rigettare.

Gli attori lamentano che la banca sia receduta dai rapporti in essere ed abbia incassato titoli ad essa consegnati in deposito. Del contratto di custodia dei titoli (che come ogni contratto concluso con una banca richiederebbe la forma scritta) non vi è però alcuna prova (generici e perciò inammissibili i capitoli di prova dedotti con la memoria depositata il 17 giugno 2011, che fanno riferimento ad una "prassi" piuttosto che a uno specifico accordo concluso dalle parti), ed in vero neppure si comprende per quale motivo BANCA avrebbe dovuto custodire gratuitamente gli assegni della cliente per portarli all'incasso solo "*su richiesta ed autorizzazione della correntista*" (v. pag. 3 dell'atto di citazione).

Se anche BANCA non è stata cessionaria dei crediti di U.T.I. s.r.l., i titoli non potevano che essere portati prontamente all'incasso. Gli assegni bancari sono infatti strumenti di pagamento e, adempiendo al mandato in cui si sostanzia il rapporto di conto corrente, la banca ha legittimamente richiesto il pagamento degli assegni, tentando in questo modo di ridurre la consistente esposizione debitoria della società attrice.

Contrasta con l'asserito "deposito a titolo gratuito" il fatto che le distinte di versamento degli assegni erano regolarmente sottoscritte dalla cliente, conferendo così incarico alla banca d'incassare i titoli e non semplicemente di custodirli (e, se non li avesse incassati, Cassa di Risparmio si sarebbe resa inadempiente nei confronti della cliente). Inverosimile è che la firma delle distinte avvenisse solo per comodità,

ossia "al fine di evitare che di volta in volta il cliente si recasse materialmente presso la filiale della BANCA".

E' poi appena il caso di osservare che gli assegni postdatati possono essere portati immediatamente all'incasso (art. 31 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), e che se non sono stati protestati la ragione non può sicuramente risiedere nella "data irregolare" (solo la presentazione successiva allo spirare del termine impedisce il protesto: v. art. 16 del R.D. cit.). Parte consistente di detti assegni rimase insoluta, il che comprova che la banca, la quale proprio sulla base dei titoli di credito (consegnati con copia delle fatture emesse da dalla società) concedeva affidamento ad U. T. I. s.r.l., aveva buone ragioni per revocare le linee di credito concesse alla correntista.

In realtà, i doc. 13-23 del fasc. della convenuta dimostrano che l'opponente cedeva i propri crediti alla banca, e all'uopo le girava gli assegni dei propri clienti, firmandoli a tergo, il che legittimava la BANCA [redacted] a portarli all'incasso. I documenti 25-29 del fasc. di parte convenuta provano che gli assegni erano spesso protestati, e ciò già dal novembre 2007 e con continuità fino al 2009. Non sorprende pertanto che nel luglio 2009, la banca abbia comunicato la revoca degli affidamenti, tentando di incassare gli assegni che le erano stati girati (e sulla base dei quali aveva anticipato denaro alla società).

Nessun illecito ha pertanto commessa la BANCA la quale ha esercitato un proprio diritto.

In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, poiché concesso per un importo superiore (sebbene di poco) al debito degli attori. Contestualmente, questi ultimi devono essere condannati a pagare alla banca convenuta la somma di Euro 384.339,82 (Euro 385.568,06 – Euro 1.228,24), oltre interessi legali dal 1° luglio 2010 al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Atteso l'esito dell'accertamento del c.t.u., il suo compenso dev'essere posto a carico delle parti nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo la causa n. 4721 R.G. 2010 promossa con atto di citazione da

U. T. I. [ ] s.r.l. con sede in Nola e C. A. [ ] (attori -  
opponenti)

nei confronti di

BANCA [ ] s.p.a. con sede in Ferrara (convenuta  
opposta)

ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ferrara il 13 settembre 2010;
- 2) dichiara solidalmente tenuti e condanna U. T. I. [ ] s.r.l. e C. A. [ ] a pagare a BANCA [ ] la somma di Euro 384.339,82, oltre interessi legali dal 1° luglio 2010 al saldo;
- 3) rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli attori;
- 4) dichiara solidalmente tenuti e condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in Euro 6.300,00, di cui Euro 1.500,00 per fase di studio, Euro 1.500,00 per fase introduttiva, Euro 1.600,00 per fase istruttoria, Euro 1.700,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA;
- 5) pone il compenso del c.t.u., come liquidato con separati provvedimenti, per il 90% a carico degli attori e per il 10% a carico della banca convenuta.

Ferrara, 22 gennaio 2014.

Il giudice

(dott. Alessandro Rizzieri)

